

1
Sent. n. 654
del 20.04.2015



654
20.04.2015
08.04.2015
13.04.2015
20.04.2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Elio Morgia

Presidente

dott. Concetta Maiore

Consigliere

dott. Concetta Pappalardo

Consigliere rel. est.

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 56/2015 R.G.

promossa da

Etna Golf Hotel S.p.A., con sede in Castiglione di Sicilia, Strada Statale
n. 1, P.IVA n. 0123456789, in persona del Presidente del
Consiglio d'Amministrazione pro tempore, autorizzato giusta delibera
emessa dal CDA in data 16/1/2015, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Gaetano Franchina, per procura in calce al reclamo, ed elett.te dom.to
presso lo studio del suddetto procuratore in Catania, Via

Reclamante

Contro

Fallimento della Etna Golf Hotel S.p.A., c.f. n. 0123456789, in persona
del curatore pro tempore, Avv.to Elio Morgia, elett.te dom.to in
Catania, Via n. 1, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Perrotta,
che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di
costituzione, giusto provvedimento di autorizzazione emesso dal G.D. al
fallimento in data 16/2/2015;

Reclamato

E contro

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania, istante per il fallimento;

Reclamato Contumace

E con l'intervento di

Fraval s.r.l., con sede in Messina, Via IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Catania, Via, presso lo studio Costa Finocchiaro, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Guerrera del foro di Messina, per procura in calce all'atto d'intervento volontario;

Interveniente

E con l'intervento di

S. F., nato a Palermo il ed ivi res.te in Via, c.f., E. M., nato a Torino il, res.te in Moncalieri, Strada, c.f., e P. L., nata a Acireale il, ed ivi res.te in C.so, c.f., tutti elett.te dom.ti in Catania, Viale, presso lo studio dell'Avv.to Pietro Leo, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'intervento volontario;

Intervenienti

E con l'intervento del

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, in persona del Sostituto Procuratore Generale pro tempore;

Interveniente

avente oggetto: reclamo ex art. 18 L. Fall.

All'udienza dell'8/4/2015 la società reclamante, la curatela del fallimento e le altre parti costituite precisavano le conclusioni come in atti, discutendo oralmente la causa, e La Corte poneva la causa in decisione.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 271/2014 del 22 dicembre 2014 il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo, presentata in data 15/10/2014, dalla Etna Golf Hotel S.p.A., e, su ricorso del PM presso il Tribunale di Catania, ha dichiarato il fallimento della società.

Il Tribunale, nella sentenza dichiarativa del fallimento, ravvisava, a sostegno della decisione:

A) l'insussistenza del requisito della fattibilità giuridica nella proposta di concordato preventivo avanzata dalla società, proponente, sia per violazione di norme imperative, - con riferimento ai criteri di valutazione adottati per la stima della partecipazione societaria posseduta dalla società proponente nella Picciolo Golf Club s.r.l., poiché effettuata in violazione delle norme inderogabili che presiedono alla formazione dei bilanci societari, e con riferimento alla appostazione al rango privilegiato di un credito, anziché al rango chirografario, poiché in violazione dell'art. 2741 C.C., - sia, anche, in ragione dell'inadeguatezza dell'attestazione del professionista, ritenuta: 1) mera replica della proposta, 2) lacunosa nella indicazione dei criteri di valutazione della quota societaria della società controllata Il Picciolo Golf Club s.r.l.; 3) silente sulla valutazione in ordine alla ritenuta solidità e solvibilità dei crediti per fatture da emettere per E. 111.069,00; 4) immotivata in ordine

alla svalutazione dei crediti risalenti o d'incerto realizzo effettuata in misura pari al 30%;

B) la fondatezza dell'istanza di fallimento presentata dal PM, attesa la sussistenza, oltre che del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L. F., anche delle altre condizioni soggettive ed oggettive ed in particolare del requisito dell'insolvenza.

Avverso detta sentenza, notificata in data 22/12/2014, con il ricorso depositato il 20 gennaio 2015, proponeva reclamo la Etna Golf Hotel S.p.A, proponendo cinque motivi.

Contestava, in particolare: 1) la ritenuta inammissibilità della proposta di concordato, sotto il profilo della mancanza di fattibilità giuridica; 2) la mancata contestazione specifica alla società proponente, nel corso dell'udienza all'uopo fissata, dei profili poi ritenuti idonei a fondare la valutazione d'inammissibilità della proposta di concordato; 3) l'erroneità della valutazione nel merito delle poste concordatarie, costituente aspetto riservato alla esclusiva valutazione del ceto creditorio; 4) l'erroneità della ritenuta inadeguatezza dell'attestazione del professionista; 5) l'erroneità dei ritenuti presupposti per la dichiarazione di fallimento, non avendo mai la società proponente confessato lo stato d'insolvenza, da ritenersi del tutto insussistente, in mancanza qualsivoglia indice d'insolvenza.

Chiedeva, per l'effetto, previa sospensione della liquidazione dell'attivo sino alla pronunzia della Corte in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 19 L.F., in totale riforma della sentenza impugnata, la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente declaratoria d'ammissibilità della proposta di concordato preventivo depositata in data 15/10/2014.

Fissate con decreto l'udienza di comparizione delle parti per la trattazione del merito, e quella urgente di trattazione dell'istanza ex art.

19 L.F., il PM presso il Giudice a quo, sebbene regolarmente citato nel termine assegnato dal Presidente della Corte d'Appello, non si costituiva in giudizio.

Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento, debitamente autorizzata dal G.D., che contestava tutti i motivi di reclamo e ne chiedeva il rigetto.

Intervenivano volontariamente nel giudizio la Fraval s.r.l., S.p.A., F.lli F.lli, E.lli M.lli e P.lli L.lli, tutti soggetti creditori della Etna Golf Hotel S.p.A., i quali aderivano integralmente al reclamo proposto dalla Etna Golf Hotel S.p.A. e ne chiedevano l'accoglimento.

Interveniva nel giudizio il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania che chiedeva il rigetto del reclamo.

Con ordinanza emessa in data 26/2/2015 la Corte, ritenuta l'insussistenza del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo ai sensi dell'art. 19 L.F..

La causa, sulle conclusioni come riportate in atti, acquisiti i documenti offerti in comunicazione e le note depositate dalle parti, all'udienza dell' 8 aprile 2015, all'esito della discussione orale delle parti, veniva posta in decisione.

Motivi della decisione

Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia del PM presso il Giudice a quo, - parte pubblica che, nella specie, e' l' unico soggetto istante per la dichiarazione di fallimento, - il quale, se pur ritualmente citato in giudizio, nel rispetto del termine a comparire, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio.

Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità del reclamo che e' stato tempestivamente proposto, nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 18 L.F.

Ancora in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità degli interventi spiegati dai creditori della Etna Golf Hotel S.p.A. nel presente giudizio di reclamo, tutti pienamente adesivi rispetto al reclamo proposto dalla società fallita.

E cio', alla luce del disposto dell'art. 18 L.F., che, com'e' noto, attribuisce espressamente la facoltà di proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, oltre che al debitore dichiarato fallito, a " qualunque interessato", - e, cioè, a tutti coloro le cui posizioni giuridiche potrebbero esser pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento, e sinanche, secondo parte della dottrina, a coloro che siano portatori di un interesse anche morale, - legittimando, in tal modo, anche l'intervento in causa principale o adesivo spiegato dai creditori della società dichiarata fallita.

Tanto premesso, devono, innanzitutto, - in un corretto ordine logico giuridico delle questioni dibattute inter partes, - esaminarsi i motivi di reclamo proposti avverso la declaratoria d'inammissibilità del concordato preventivo proposto dalla Etna Golf Hotel S.p.A., atteso che la stessa e' inscindibilmente connessa alla consequenziale pronuncia di fallimento e che, ai sensi dell'art. 162 u.c. L.F., i motivi attinenti alla ritenuta inammissibilità della proposta di concordato vanno fatti valere, - così' come, del resto, ha fatto la società reclamante, - esclusivamente con il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. S.U. 2008/9743; Cass. 2010/8186).

In proposito, va, innanzitutto, esaminato il secondo motivo di reclamo, con cui la società reclamante ha lamentato che il Tribunale non le avrebbe contestato specificamente i profili poi ritenuti idonei a fondare l'inammissibilità della proposta di concordato, atteso che si tratta di motivo logicamente prioritario, con cui la società reclamante adombra, in sostanza, la violazione del suo diritto di difesa nella fase volta alla valutazione di ammissibilità del concordato.

Il secondo motivo e' manifestamente infondato.

Invero, risulta documentalmente provato che, nel caso in esame, la società proponente e' stata convocata in apposita udienza dal Tribunale, al fine di chiarite alcuni aspetti della proposta di concordato, - peraltro analiticamente indicati nel decreto del 30/10/2014 in atti che indica ben undici questioni specifiche, tra le quali rientrano anche quelle poi poste a base della declaratoria d'inammissibilità, - e che, nel corso di tale udienza, la società proponente ha depositato note di chiarimento ed ha poi replicato, anche nel corso delle successive udienze all'uopo fissate, alle memorie del PM, esplicando, pertanto, pienamente il suo diritto di difesa, sia in ordine all'ammissibilità della proposta, che in ordine alla richiesta di fallimento avanzata dal PM presso il Giudice a quo (cfr. fascicolo in atti).

Manifestamente fondati sono, invece, ad avviso della Corte, il primo, il terzo ed il quarto motivo di reclamo, tutti concernenti la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo contenuta nella sentenza impugnata, che, in quanto connessi, possono esser valutati congiuntamente.

Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nella fattispecie in esame, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta concordataria, sotto due distinti profili, e cioè' ritenendo: a) la mancanza

di fattibilità giuridica della proposta, per violazione di norme imperative;
b) l'inadeguatezza dell'attestazione del professionista, sotto il profilo della completezza delle informazioni da fornirsi al Tribunale ed ai creditori (cfr. motivazione della sentenza in atti).

La motivazione della sentenza, ad avviso della Corte, non e' condivisibile in relazione a nessuna delle due autonome rationes decidendi poste a base della decisione, entrambe espressamente impugnate, che devono esser partitamente esaminate.

Sub A) Fattibilità giuridica

Dalla motivazione della pronuncia impugnata emerge che il primo Giudice ha ritenuto che la proposta violasse disposizioni di legge inderogabili, con conseguente difetto del requisito della fattibilità giuridica della proposta concordataria, per due ragioni, e cioe': 1) perche' il criterio di valutazione della partecipazione posseduta dalla proponente nella società Il Picciolo Golf Club s.r.l., - adottato con riferimento al valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di quest'ultima, - nella specie, avrebbe violato le disposizioni inderogabili di legge che presiedono alla formazione dei bilanci, ai sensi dell'art. 2426 n. 4 c.c. e dei principi OIC 21; 2) perche' la società proponente ha indicato come privilegiato un credito della MPS ritenuto, invece, dal primo Giudice come chirografario, con cio' violando l'art. 2741 C.C..

Tale motivazione, ad avviso della Corte, non puo' esser condivisa ne' in iure ne' in facto.

Com'e' noto, in estrema sintesi, dopo la novella della legge fallimentare del 2005 e dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo del 2007, l'individuazione dei limiti del potere di controllo del Tribunale nella fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo e' stata oggetto di un ampio e controverso dibattito, anche dottrinale che ha visto

divisa la giurisprudenza proprio con riferimento all'individuazione del concetto prognostico di fattibilità, essendosi registrato un orientamento favorevole ad un sindacato giudiziale diretto e di merito, che aveva riscontrato il favore della giurisprudenza di merito, (cfr. ex multis, Trib. Firenze 27/7/2012; Trib. Monza 10/7/2012; Trib. Milano 28/10/2011), ed essendosi affermata anche la tesi contraria, volta ad ammettere esclusivamente un controllo di mera legalità, che aveva registrato il favore della prevalente giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. 2011/18897; Cass. 2011/13818).

Le Sez. Unite del S.C., chiamate a comporre il contrasto, con la sentenza n. 1521/2013, hanno distinto la fattibilità giuridica dalla fattibilità economica, rilevando che il controllo del Tribunale ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa compiersi una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito, e che, per quanto concerne la valutazione dell'attestazione del professionista, il giudice deve limitarsi al riscontro del suo contenuto alla funzione che le è propria di fornire elementi di valutazione per i creditori, essendo l'indagine di merito riservata, da un lato, alla fase successiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall'altro, ai poteri di cui è investito lo stesso Tribunale nella fase dell'omologazione.

Le S.U. hanno, altresì, chiarito che il Tribunale, nella fase di valutazione dell'ammissibilità della proposta, - **fermo restando il potere di verificare ex officio la fattibilità giuridica del concordato e quindi di esprimere un giudizio negativo quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili e con la causa concreta del concordato, avente come finalità il superamento della crisi ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione**

ragionevolmente contenuti, - deve esercitare rispetto alla relazione del professionista un controllo sulla congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo con i dati riscontrati ed il conseguente giudizio, esulando, invece, dai suoi poteri il controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dal debitore, in quanto rimessa ai creditori.

La giurisprudenza successiva del S.C., in applicazione dei suesposti principi, ha, poi, costantemente ribadito che la fattibilità giuridica della proposta implica un giudizio in ordine alla "**compatibilità della modalità di attuazione del piano con norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo avente le suesposte finalità**", (cfr. Cass. 2014/15345; Cass. 2014/22045; Cass. 2014/20280;), chiarendo, anche da ultimo, che la fattibilità giuridica del piano va intesa come "**compatibilità delle modalità di attuazione della proposta con le norme giuridiche vigenti, ... la cui mancanza, comportando l'impossibilità di dar esecuzione alla proposta, può e deve esser rilevata ex officio dal Giudice**" (così da ultimo, Cass. 2015/1726).

Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, osserva la Corte che, come correttamente rilevato dalla difesa della società reclamante, la – ritenuta - violazione di norme imperative da parte del proponente, che non attengano minimamente all'esecuzione del piano concordatario, non può rilevare ai fini del giudizio di fattibilità giuridica del piano concordatario, poiché l'unica violazione di norme imperative idonea astrattamente per la valutazione in esame, - fatto salvo quanto dispone l'art. 173 L.F., che non rileva minimamente nella fattispecie in esame, ove ne dovessero sussistere i presupposti, - deve esser, nel concreto, idonea ad impedire l'attuazione del piano concordatario, in guisa da rendere impossibile la realizzazione della proposta, o per la sua

difformità al modello legale, ovvero per l'assenza della causa concreta della procedura di concordato.

Ne deriva che, già sotto tale profilo, in punto di mero diritto, la mera valutazione economica di poste attive o passive, secondo l'uno o l'altro criterio economico-giuridico, - nella specie si tratta, peraltro, esclusivamente della valutazione del valore di una partecipazione societaria effettivamente posseduta dalla società proponente, e dell'appostazione di un debito, esistente, al privilegio anziché al chirografo, - di per se sole, non possono concretare alcuna violazione di norme imperative rilevante ai fini del giudizio di concreta fattibilità giuridica del piano concordatario, poiché si tratta di mere valutazioni del proponente che, restano al di fuori del perimetro valutativo riservato al Tribunale in punto d'ammissibilità del concordato, che è circoscritto, per quanto sopradetto, alla verifica della contrarietà a norme imperative delle "modalità d'attuazione del piano concordatario".

Osserva, inoltre, la Corte che, nel caso in esame, la valutazione operata dal primo Giudice non può essere condivisa, neppure in punto di fatto, non ravvisandosi, a ben vedere, la violazione di norme imperative di sorta, con riferimento ai due profili evidenziati dal primo Giudice.

Invero, per quanto attiene alla valutazione del valore della partecipazione societaria della società partecipata, ritenuta dal Tribunale siccome effettuata in violazione dei criteri di cui all'art. 2426 n. 4 C.C., osserva la Corte che, per un verso, nella fattispecie in esame, il richiamo alle norme suddette è stato effettuato dalla società proponente per la mera valutazione di una posta dell'attivo, offerto ai creditori, e non già per la redazione di un bilancio, sicché non è ravvisabile la violazione di nessuna norma imperativa che è dettata esclusivamente e soltanto con riferimento alla redazione dei bilanci, potendo inficiare solo la validità di questi ultimi.

E, per altro verso, che, nel caso in esame, la asserita violazione degli artt. 2426 n. 4 e dei principi OIC 21, non appare agevolmente ravvisabile, sol che si ponga attenzione alle due circostanze, - rimaste del tutto incontestate dalla curatela costituitasi, - costituite dal fatto che nessun dividendo doveva esser detratto, per non aver la Picciolo Golf Club s.r.l. s.r.l. distribuito utili negli ultimi tre anni, (cfr. bilanci depositati in atti), e dal fatto che nessuna delle due società, la controllante e la controllata, e' , in realtà, soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato, data l'insussistenza, per entrambe, dei presupposti soggettivi, occupazionali e dimensionali previsti dalla legge, ai sensi del D. Lgs. n. 127/1991, per il sorgere di tale obbligo, tanto piu' che non e' stata neppure dedotta l'esistenza dei presupposti fattuali eventualmente previsti per le rettifiche.

Per quanto attiene, poi, alla collocazione di un credito al privilegio, - anziche' al rango chirografario ritenuto corretto dal Tribunale, - osserva la Corte che,- anche a prescindere dall'elementare rilievo che una tale appostazione e' manifestamente contraria agli Interessi della società proponente, e che il credito in questione, com'e' incontrovertito tra le parti, e' pari allo 0,2% del totale delle esposizioni debitorie della società, - tale appostazione, non solo non e' suscettibile di influire in alcun modo sulla fattibilità giuridica del concordato, nell'accezione sopra chiarita, ma non appare neppure suscettibile in una ipotesi di violazione di norma imperativa, trattandosi, all'evidenza, di mero errore facilmente rettificabile durante lo svolgimento della procedura.

La sentenza impugnata, deve, pertanto, integralmente riformarsi in punto di rilevata insussistenza della fattibilità giuridica della proposta concordataria.

Sub B) Relazione dell'attestatore

Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, altresì, che il Tribunale ha ritenuto dichiarato inammissibile la proposta ritenendo inadeguata la relazione del professionista attestatore perché: 1) mera replica della proposta; 2) lacunosa nella indicazione dei criteri di valutazione della quota societaria della società controllata Il Picciolo Golf Club s.r.l.; 3) silente sulla valutazione in ordine alla ritenuta solidità e solvibilità dei crediti per fatture da emettere per E.111.069,00; 4) immotivata in ordine alla decisione di svalutare tutti i crediti di incerto realizzo e/o risalenti del 30%.

Anche tale valutazione negativa operata dal Primo Giudice in ordine alla funzione informativa della relazione del professionista, ad avviso della Corte, nel caso in esame, non è condivisibile.

Va, invero, osservato che, come già affermato dalle S.U. del S.C., soprarichiamate, nel giudizio d'ammissibilità della proposta di concordato, il controllo demandato al Tribunale sulla relazione dell'asseveratore va effettuato verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, fermo restando che tale controllo non può estendersi ai profili concernenti il merito della proposta o la sua convenienza economica, poiché altrimenti il controllo sfocia nella valutazione di merito della proposta riservata esclusivamente ai creditori e cioè nella mera valutazione della fattibilità economica preclusa al Tribunale (Cass. S.U. citata).

È stato, altresì, successivamente chiarito che la condivisibilità o meno delle valutazioni effettuate dall'attestatore costituisce tipico controllo di merito riservato alla valutazione dei creditori, che rimane oggetto della dialettica dell'adunanza, (cfr. Cass. 2013/18133 in fattispecie di svalutazione economica totale dei beni ammortizzabili;

Cass.2014/2130, in fattispecie di stima del valore degli elementi patrimoniali; Cass. 2014/11497 in fattispecie di valutazione del compendio Immobiliare del proponente).

Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, - posto che non e' minimamente in discussione la completezza della documentazione e la veridicità dei dati aziendali, - va osservato che i tre profili di criticità individuati dal Tribunale nella relazione dell'attestatore, attengono, a ben vedere, tutti, ad aspetti meramente e squisitamente valutativi di una posta attiva e di due poste passive, che, - pur potendo, astrattamente, ritenersi opinabili, e ben potendo, in ipotesi, esser valutati anche negativamente dai creditori, - involgono una valutazione afferente esclusivamente al merito ed alla convenienza economica della proposta di concordato, in correlazione alla operata valutazione di tali poste attive e passive, senza minimamente incidere sulla idoneità della relazione ad informare compiutamente i creditori.

E cio', - come risulta evidente dall'esame dei singoli profili posti a base della sentenza, - vale, sia per la mera valutazione economica del valore della partecipazione societaria nella società controllata, il cui criterio valutativo, condiviso nella relazione dell'asseveratore, costituito dal valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della controllata, non solo, per quanto sopradetto non viola nessuna norma imperativa, ma nel concreto prescinde anche dall'eventuale avviamento, e non puo' certo esser sostituito, come pure sostenuto dalla curatela costituita, con un criterio di valutazione dell'azienda della società controllata, trattandosi di parametri valutativi e di oggetti del tutto diversi; sia per la ritenuta solvibilità dei crediti pari a circa E. 111.000,00, per fatture da emettere, che, peraltro, come chiarito dalla società proponente già innanzi al Tribunale, si riferiscono proprio alla controllata società il Picciolo Golf Club s.r.l., ritenuta solvibile,

alla luce dell'ammontare del patrimonio netto (pari ad E. 3.227.317,00) risultante dall'ultimo bilancio di quest'ultima, con valutazione anch'essa, all'evidenza, squisitamente di merito; sia, infine, con riferimento alla percentuale di svalutazione del 30% dei crediti risalenti o d'incerto realizzo, pari a soli E. 102.567,34, destinati ad incidere sull'ammontare dell'esposizione debitoria per la percentuale irrisoria dello 0,46%, com'è incontroverso inter partes, trattandosi, all'evidenza, anche in tale ultimo caso, di mera valutazione prognostica di merito sulla convenienza del concordato preclusa al Tribunale.

Conclusivamente, nella fattispecie in esame, osserva la Corte che gli aspetti critici della relazione dell'asseveratore evidenziati nella sentenza impugnata, attengono, tutti, al profilo della fattibilità economica della proposta di concordato, e come tali si sottraggono al sindacato riservato al Tribunale in sede di ammissibilità del concordato, risultando, altresì, pienamente idonea alla sua funzione informativa del ceto creditore, la relazione del professionista.

Da ultimo, osserva la Corte che devono dichiararsi inammissibili, in sede di reclamo, tutti gli ulteriori e numerosi profili di inammissibilità della proposta concordataria, prospettati dalla curatela costituitasi, - sui quali in gran parte si basa la corposa comparsa di costituzione e le successive note, e su cui la società reclamante ha espressamente dedotto di non accettare il contraddittorio, - poiché essi non sono mai stati oggetto della sentenza impugnata, né dei motivi di reclamo, attesa la natura non pienamente devolutiva del reclamo, che resta vincolato ai motivi di doglianza prospettati in correlazione alla motivazione del provvedimento impugnato (Cass. 2013/17205; e da ultimo, Cass. 2014/13505).

Dalla revoca della declaratoria d'inammissibilità del concordato preventivo deriva la revoca della dichiarazione di fallimento e,

conseguentemente, l'assorbimento dell'ultimo motivo di reclamo afferente ai presupposti oggettivi del fallimento.

Conclusivamente, il reclamo va accolto e vanno revocate sia la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria presentata dalla società reclamante che la dichiarazione di fallimento della Etna Golf Hotel S.p.A., e vanno rimessi gli atti al Tribunale di Catania per la prosecuzione della procedura concordataria.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto della complessità delle questioni trattate sulle quali, a fronte dei contrasti registratisi nella giurisprudenza di merito, l'intervento del giudice della nomofilachia e' intervenuto soltanto in tempi recenti, e dei rapporti inter partes, per compensare integralmente le spese processuali tra le parti costituite.

P . Q . M .

La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 56/2015, in totale riforma della sentenza n. 271/2014 emessa dal Tribunale di Catania Sezione Fallimentare in data 22/12/2014:

Revoca la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo depositata in data 15/10/2014 dalla Etna Golf Hotel S.p.A. e, per l'effetto, revoca la sentenza dichiarativa di fallimento della suddetta società, disponendo la rimessione degli atti al Tribunale di Catania Sez. Fallimentare, per la prosecuzione della procedura concordataria;

Compensa integralmente tra le parti costituite le spese processuali.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello del 13 aprile 2015.

Il Consigliere estensore

Luca V. V.

Il Presidente

Antonio